

DUE «NUOVI» IDOLA THEATRI: LA COMPLIANCE INTEGRATA E LA SOSTENIBILITÀ D'IMPRESA

ALESSANDRO BERNASCONI, Ordinario di diritto processuale penale nell'Università degli Studi di Brescia

Nel multiforme universo della prevenzione del rischio d'impresa hanno fatto ingresso, negli ultimi anni, due nuove «parole d'ordine». L'una (la *compliance* «integrata») assunta al rango di prassi imprescindibile da seguire sia in fase di *risk assessment*, sia nella predisposizione dei presidi di controllo; l'altra (la sostenibilità d'impresa) imposta dall'Unione europea, tramite un *corpus* normativo ipertrofico, alla stregua di un mantra cui il capitalismo dovrebbe, rivoluzionando il proprio DNA, adeguarsi in nome della tutela di supremi valori universali, tanto eticamente condivisibili, quanto pragmaticamente imperseguibili. Una critica radicale a questi dogmi è lo scopo del presente contributo inteso, da un lato, a demitizzare la portata della locuzione *compliance* «integrata» la quale appare, allo stato, poco più di una indicazione metodologica (e tuttavia ammantata da un incessante *verbiage*); dall'altro, a denunciare la cifra squisitamente ideologica della sostenibilità; quest'ultima, con il suo carico di incombenze di rendicontazione per l'attività di impresa, rappresenta uno dei più deteriori lasciti di quel *Green deal* europeo la cui profonda crisi e ripensamento sono all'ordine del giorno. Identico destino sembra incombere sulla *Corporate Sustainability Due Diligence Directive*: Francia e Germania ne hanno chiesto l'abolizione e i tempi potrebbero essere finalmente maturi per riportare al centro dell'attenzione le esigenze di snellimento e di semplificazione del sistema dei controlli, cioè a dire una delle reali – e non ideologiche – necessità del settore d'impresa.

1. Mitologie e (crude) realtà della *compliance* «integrata»

L'universo della così detta *compliance* – qui intesa nell'ampia accezione di prevenzione dei rischi d'impresa – si espande costantemente, inglobando «nuovi» mondi e tracciando, di conseguenza, ulteriori frontiere. Dalla confusa babele di linguaggi (sociologici, aziendalistici, giuridici) che innerva l'irrequieto settore, sono emerse con prepotenza, negli ultimi anni, due locuzioni intese a scolpire altrettanti – magnificati come innovazioni – obiettivi e connesse metodologie per perseguirli: la *compliance* «integrata» e la sostenibilità dell'impresa; il tutto, con gli inevitabili corollari di studi e pubblicazioni «scientifiche», convegni, *master* condotti da «esperti».

Breve premessa.

È sotto gli occhi degli studiosi l'impressionante quanto disordinato proliferare di atti – le cui fonti si rinvergono nei regolamenti e nelle direttive dell'Unione europea, in *standard* internazionali, nella legislazione, primaria e secondaria, nazionale – che hanno moltiplicato esponenzialmente i sistemi ed i livelli di controllo preventivi; tutto ciò, in assenza della (indispensabile) uniformità linguistico-terminologica in questa materia, con l'effetto ultimo di aggravare l'*incertezza* del diritto.

In primo luogo, ricordiamo taluni articolati normativi di profondo impatto sulla responsabilità degli enti da reato: dall'antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) alla sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), dalla tutela penale dell'ambiente (dal d.lgs. 121/2011 alla l. 68/2015) al contrasto degli illeciti tributari (dalla l. 157/2019 al d.lgs. 75/2020); accanto a questi interventi, il Codice della crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019) aveva interpolato l'art. 2086 c.c. (sulla gestione dell'impresa) con il comma 2: «L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale»; il dovere di istituire un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile è stato interpretato come un'indiretta conferma della necessità di adottare i Modelli di organizzazione e di gestione (ad avviso di chi scrive, trattasi della lettura più aderente al sistema); altri vi hanno invece ravvisato una riarticolazione della gerarchia delle fonti normative in tema di *compliance*, in cima al cui podio si collocherebbe la norma citata¹.

In secondo luogo, interagiscono (dall'esterno) con la prevenzione del rischio d'impresa:

- le Linee guida (del 25 settembre 2018) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (A.G.C.M.) per il contrasto dei comportamenti anticoncorrenziali (*antitrust*);
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (del 27 aprile 2016), attuati dal d.lgs. 101/2018, intesi a proteggere la riservatezza dei dati e delle informazioni compendiate nei sistemi informatici degli enti (tutela della *privacy*);
- il così detto *Tax control framework* (di derivazione O.C.S.E.), cioè a dire un insieme di *best practice* basato sulla mappatura e conseguente prevenzione dei rischi fiscali nella gestione aziendale.

Infine – e trattasi della galassia più nebulosa – si registra una serie di sistemi di così detta *soft law*:

- i *rating* di legalità e di impresa;
- il composito mondo delle certificazioni; per citare le meno risalenti: dalla UNI ISO 31000:2018 (sulla gestione del rischio), alla UNI ISO 37301:2021 (sistemi di gestione per la *compliance*), fino alla UNI ISO 37002:2021 (sistemi di gestione per il *whistleblowing*);
- la così detta «sostenibilità» d'impresa, la cui fonte regolatrice è la Direttiva (UE) 2024/1760, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (nota altresì con l'acronimo C.S.D.D.D.²).

A quella che si presenta a tutti gli effetti come una patologica ipertrofia della normazione in tema di gestione del rischio d'impresa fa da contrappunto una fitta pubblicazione di studi i quali, con il dichiarato scopo di ridurre l'estrema complessità dell'approccio aziendale in materia, hanno proposto quella formula suggestiva – a cui

¹ Per esempio, D'ACQUARONE, ROSCINI VITALI, *Il modello 231: Dodo o Fenice?*, in *La tutela penale del patrimonio aziendale*, STAMPANONI BASSI (a cura di), Bologna, 2023, 862 ss.

² Modificata dalla Direttiva (UE) 2025/794, pubblicata il 16 aprile 2025.

si alludeva poco sopra – assurda a nuovo mantra: per l'appunto, la *compliance* «integrata»³. Questa permetterebbe agli enti di «razionalizzare le attività (in termini di risorse, persone, sistemi [...]); migliorare l'efficacia ed efficienza delle attività di *compliance*; facilitare la condivisione delle informazioni attraverso una visione integrata delle diverse esigenze di *compliance*, anche attraverso l'esecuzione di *risk assessment* congiunti, e la manutenzione periodica dei programmi di *compliance* [...]»⁴. Dal canto loro, le elaborazioni dottrinali maturate in seno alla Banca d'Italia sostengono che il «fine è di valorizzare al massimo le sinergie tra i vari apparati di regole per pervenire a una gestione olistica dei rischi aziendali, nella difficile ricerca di un *trade off* ottimale tra le ragioni della prevenzione e i costi del controllo. In conclusione, l'esigenza di un approccio integrato al sistema di gestione dei rischi, sempre più avvertita, può considerarsi oggi una delle principali sfide per le imprese [...]»⁵.

Trattasi di scopi astrattamente condivisibili, la cui intima essenza e concreta perseguibilità sono tuttavia descritte in termini così generici e vaghi da renderle imponderabili, quando non incomprensibili *tout court*. Una basilare regola didattica insegna che, quando un concetto non è espresso in maniera chiara, la ragione sta nel fatto che esso non è chiaro a colui che lo espone. Muoviamo allora da due precisazioni linguistiche. *Integrare*, significa riunire insieme, conglobare in un tutto organico. Poiché la tecnologia informatica gioca un ruolo centrale nel settore in esame, precisiamo anche ciò che si intende per *software* integrato: questo racchiude programmi diversi considerati come un insieme omogeneo, in grado di scambiare e comunicare dati tra loro. Ciò premesso, la dottrina penalistica che ha cercato di afferrare il senso della locuzione *compliance* «integrata» si è soffermata sul dato tecnologico: *Blockchain* e *A.I.*⁶. La prima è un meccanismo avanzato – strutturato in blocchi – di raccolta di informazioni che permette la condivisione trasparente delle medesime all'interno di una rete aziendale; i dati registrati sulla *Blockchain* sono permanenti e non possono essere alterati senza il consenso della maggioranza della rete (ciò pone i dati al riparo da manomissioni); un'altra caratteristica è la sua decentralizzazione: i vari uffici/funzioni aziendali possono vedere le informazioni. Quindi, se ipotizziamo che l'organismo di vigilanza «rappresenti un nodo della *Blockchain*, nessuna informazione potrebbe essere alterata senza il suo espresso consenso⁷»; positive sarebbero quindi le ricadute «in punto di capillarità del controllo»⁸.

Quanto all'intelligenza artificiale (*A.I.*), essa è basata su algoritmi ed è fondamentale per processare i dati, consentendo di elaborarne una massa imponente; l'*A.I.* ha una spiccata attitudine a fare emergere segnali di allarme durante una procedura (si pensi

³ Tra i tanti, v. i contributi raccolti in *Compliance integrata: obblighi, strumenti, opportunità per i professionisti*, DE VIVO (a cura di), Milano, 2024.

⁴ CONFINDUSTRIA, *Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, 2021, 42.

⁵ CONSIGLIERE e NERI, *I modelli di organizzazione e di gestione: profili generali e realtà applicativa*, in Banca d'Italia, *Regole di settore, compliance e responsabilità da reato: l'applicazione del d.lgs. n. 231/2001 alle società bancarie*, in *Quaderni di ricerca giuridica*, CAPOLINO (a cura di), 2023, 97, 51.

⁶ Allo stato, l'unico serio tentativo di misurarsi con l'evanescenza di questa locuzione è quello compiuto da GULLO, *I modelli organizzativi*, in *Responsabilità da reato degli enti*, vol. I, Diritto sostanziale, a cura di LATTANZI e SEVERINO, Torino, 2020, 284 ss.

⁷ GULLO, *I modelli organizzativi*, cit., 287.

⁸ *Ibidem*, 287.

alle fasi di acquisto di beni, di selezione del personale o alle segnalazioni in ambito di antiriciclaggio), a monitorare costantemente le *mail*, a predisporre *report* in tempo reale agli amministratori (ed anche, ad esempio, all'Organismo di Vigilanza), con un «cambiamento potenzialmente significativo della capacità dell'ente tanto di formulare *ex post* analisi molto accurate delle cause di eventuali 'non conformità', quanto di effettuare diagnosi *ex ante* estremamente puntuali dei rischi»⁹. Riassumendo: capillarità del controllo, emersione facilitata di anomalie («*red flags*»), reportistica in tempo reale, accuratezza delle diagnosi; è quanto ci si può aspettare, sul fronte dei controlli interni, dalle nuove tecnologie.

Come anticipato, le cautele si sono esponenzialmente moltiplicate e spesso si caratterizzano per indeterminatezza, il loro costo – economico e in risorse umane – appare insostenibile, l'obiettivo finale di una prevenzione mirata del rischio d'impresa è divenuto sfuggente proprio a causa dell'inflazione dei controlli (così detta *overcompliance*). Burocratizzazione, complessità della gestione e problematicità nella effettiva integrazione dei sistemi di controllo rappresentano le ulteriori controindicazioni di questa «nuova» filosofia. In primo luogo, innalzare il tasso di proceduralizzazione equivale a svilire la *compliance* «integrata» ad uno sterile esercizio formalistico, con il risultato di renderla *disruptive*, in altre parole di rallentare, quando non addirittura ostacolare, i processi decisionali delle aziende. Un secondo rischio concreto è quello di creare sovrapposizioni e di generare conflitti tra i diversi *pattern* di controllo interni. Infine, una *effettiva* integrazione postula la precisa individuazione degli snodi di contatto tra le numerose funzioni di *compliance*, operazione imprescindibile per l'implementazione di uno schema che pretende di perseguire l'unicità. A ben vedere, trattasi di criticità da più parti denunciate – a fronte del disordinato ed irrazionale incremento del catalogo dei reati-presupposto che ha caratterizzato la storia del d.lgs. 231/2001 – con riguardo all'adozione di modelli di organizzazione e gestione realmente idonei ed efficaci¹⁰.

La parola d'ordine non è tanto «integrare», quanto – piuttosto – sfolire e semplificare: un compito che tuttavia spetta, *in primis*, al legislatore. Nell'attesa messianica di (improbabili) ripensamenti, le aziende altro non potranno fare se non sfruttare le potenzialità delle nuove tecnologie sopra tratteggiate, in una duplice prospettiva di metodo consentanea ai principi del d.lgs. 231/2001: un'elaborazione dei *flussi informativi* – verso le funzioni di controllo, *tra* le medesime e, infine, *da* queste ultime agli amministratori – più *qualitativa* (cioè accurata nella selezione delle informazioni sensibili) e *costante* nel tempo (meno episodica), caratterizzata, in secondo luogo, da una spiccata *tracciabilità* (ovvero un valore aggiunto, e oltremodo potenziato, dalla *Blockchain*). Più di questo non è possibile oggi, con sano realismo, attendersi: la *compliance* «integrata» potrebbe quindi reclamare un diritto di cittadinanza solo se declinata nell'ottica «riduzionista» appena accennata.

⁹ *Ibidem*, 287.

¹⁰ Conservano attualità la lucida analisi e il disincantato monito di ALESSANDRI e FIANDACA, *Responsabilità degli enti, serve un 'tagliando'*, in *Il Sole 24ORE*, 6 giugno 2016, 17. Volendo, BERNASCONI, *Requiem per il «231-2*», in *Arch. nuova proc. pen.*, 2021, 296.

2. L'impresa sostenibile, ovvero quando l'ideologia assurda a falsa coscienza

«Sostenibilità» dell'impresa è lo *slogan* della terza decade del nuovo millennio, veicolato da una alluvionale produzione normativa dell'Unione europea¹¹. Come anticipato, l'ultimo parto ufficiale – il cantiere, più che mai aperto, sta riservando novità o, meglio, convulse retromarcie da inizio 2025 – è la *Corporate Sustainability Due Diligence Directive* (C.S.D.D.D., ex Direttiva (UE) 2024/1760), ovvero un'evoluzione della E.S.G., acronimo di *Environmental* (impatto ambientale nella prospettiva della «*Carbon neutrality*»), *Social* (relazioni intrattenute con gli *stakeholders* interni ed esterni) e *Governance* (assetto organizzativo interno e *compliance* alle normative applicabili¹²); si tenga presente che la locuzione *Corporate Social Responsibility* (C.S.R.) – utilizzata in precedenza e, in parte, tutt'oggi – sottintende significati equivalenti alle due appena richiamate. In buona sostanza, il concetto di «sostenibilità» identifica un modo di fare impresa rispettoso dei principi etici, dei diritti umani, dell'ambiente e delle persone; il capitalismo, secondo questa concezione, deve cambiare radicalmente la sua essenza: la crescita economica e patrimoniale perseguita dall'impresa e dai suoi soci (cioè lo scopo del capitalismo, coevo alla sua nascita) andrebbe ricontestualizzata in una dimensione globale di attenzione all'ambiente e al «sociale»; l'O.N.U. ha sgranato diciassette obiettivi – nella sua *Agenda 2030* – connessi alle categorie E.S.G., che vanno dall'esigenza di sconfiggere la povertà e la fame alla tutela della salute e del benessere, dalla parità di genere alla riduzione delle disuguaglianze, dalla lotta al cambiamento climatico a «pace, giustizia e istituzioni solide», dall'istruzione di qualità al lavoro dignitoso, dalla vita sulla terra e sott'acqua all'energia pulita ed accessibile. C'è da rimanere letteralmente senza fiato a leggere questo dogmatico elenco delle nuove frontiere del capitalismo vagheggiato dall'O.N.U.

A livello di recepimento della legislazione europea, il principio della «sostenibilità» viene presidiato dagli adempimenti di natura informativa in capo alle aziende che, in sede di bilancio, devono precisare quali sforzi sono stati profusi per orientare la loro attività secondo i canoni E.S.G.¹³; nella richiamata Direttiva C.S.D.D.D. (luglio 2024) è contemplato – nientemeno – l'obbligo di attuare un *piano di transizione industriale*,

¹¹ Per un quadro generale, in prospettiva aziendalistica, v. i vari contributi raccolti in *La responsabilità sociale delle imprese. Un percorso verso lo sviluppo sostenibile. Profili di governance e accountability*, BALLUCHI e FURLOTTI (a cura di), Torino, 4° ed., 2024, *passim*.

¹² Una ricognizione in argomento è fornita dal volume collettaneo *Compliance, ESG, Data Protection e GDPR, Whistleblowing*, 231, BRANDES (a cura di), Gruppo 24 Ore, Milano, 3° ed., 2024, partic. 140 ss. e, per le singole tematiche «E.S.G.», 207-381.

¹³ La rendicontazione è disciplinata dal d.lgs. 125/2024 (*Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità*), recentemente modificato dalla l. 118/2025. In particolare, per la rendicontazione individuale di sostenibilità l'art. 3, cit. decreto, prevede quanto segue:

«1. Le imprese [...] di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate includono in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

2. La rendicontazione individuale di sostenibilità di cui al comma 1, include:

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

1) la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilità;

2) le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;

3) i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle

per la mitigazione dei cambiamenti climatici, inteso a garantire la compatibilità del (preconizzato) modello di produzione con il passaggio verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale in parametri prefissati; gli Stati dell'UE prevedono, per le imprese inadempienti, sanzioni pecuniarie¹⁴.

Un meccanismo di (confusa) autofagia normativa si è tuttavia messo in moto proprio nel 2025. Con la direttiva 2025/794/UE, pubblicata il 16 aprile, è stato ufficializzato il rinvio degli obblighi di *due diligence* previsti dalla C.S.D.D.D.¹⁵; il termine per il recepimento da parte degli Stati membri è posticipato al 26 luglio 2027, mentre le prime imprese obbligate – con oltre 5.000 dipendenti e 1,5 miliardi di euro

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il modello e la strategia aziendale dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

5) le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;

b) una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

c) una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

d) una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;

f) una descrizione:

1) delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

2) dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

g) una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa;

h) indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), f) e g).

Le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei suddetti obblighi sono irrogate dalla Consob e possono arrivare a un massimo di euro 2.500.000 (v. art. 10 del cit. decreto).

L'art. 15, cit. decreto, contempla la relazione sulla gestione e prevede quanto segue:

-1. Per le imprese di grandi dimensioni e per le piccole e medie imprese quotate, la relazione sulla gestione di cui all'articolo 2428 del codice civile include le informazioni sulle risorse immateriali essenziali [ndr: cioè risorse prive di consistenza fisica] e spiega in che modo il modello aziendale dell'impresa dipende fondamentalmente da tali risorse e come tali risorse costituiscono una fonte di creazione del valore per l'impresa.

I profili essenziali del bilancio di sostenibilità sono stati definiti e via via precisati, nel corso degli anni, da *standard* elaborati dal *Global Reporting Initiative* (GRI), un ente senza scopo di lucro formalmente indipendente e riconosciuto dall'O.N.U. (nel 2002); gli *standard* del GRI più recenti contemplano un aggiornamento approfondito nel 2021, l'introduzione dello *standard* per la biodiversità (che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026), e la pubblicazione di due nuovi *standard* su clima ed energia nel 2025. I suddetti *standard* perseguono la trasparenza e la comparabilità nella rendicontazione di sostenibilità.

Per un quadro, ancorché non aggiornato alle ultime novità in materia, v. MARISCA, MEDIOLI e TORELLI, *La Corporate Social Responsibility Disclosure: principali documenti e standard di riferimento*, in *La responsabilità sociale delle imprese*, cit., 293 ss.; cenni anche in PULEJO e VERMIGLIO, *Gli strumenti di accountability diretta*, *ivi*, 245 ss. e 269 ss.

¹⁴ Per quanto concerne le sanzioni contemplate dalla legislazione nazionale, v. nota precedente.

¹⁵ Da segnalare peraltro che nel febbraio 2025 è stato presentato dalla Commissione europea il pacchetto legislativo, noto come «*Omnibus*», con l'obiettivo dichiarato di rafforzare la competitività delle imprese europee attraverso la razionalizzazione e semplificazione del quadro normativo in materia di sostenibilità; esso in realtà rappresenta, come si vedrà nella nota successiva, il primo e significativo segnale di arretramento del fronte «*green deal* e *corporate sustainability*»; per una ricognizione v. TOMBARI e VERDELLI, *Il pacchetto «Omnibus»: un'analisi delle principali modifiche alla CSRD e alla CSDDD*, in *Ius Societario* Giuffrè, 21 maggio 2025; anticipavano la notizia della revisione della C.S.D.D.D., CASADEI e CASTELLANETA, *Green deal, a portata di mano solo il 21% degli obiettivi. In arrivo la revisione*, in *ilsole24ore.com*, 18 febbraio 2025.

di fatturato – dovranno conformarsi a partire dal 26 luglio 2028; sono slittati al 2029 gli obblighi per le imprese con oltre 3.000 dipendenti e 900 milioni di fatturato (resta comunque confermata al 2029 l'applicazione per le imprese con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato); la direttiva dell'aprile 2025 ha inoltre esteso da annuale a quinquennale la frequenza del monitoraggio delle misure di *due diligence*. Emblematica delle difficoltà connesse ai nuovi adempimenti è l'introduzione del meccanismo noto come «*stop the clock*», cioè a dire la possibilità per le imprese di sospendere temporaneamente il computo dei termini previsti per l'adeguamento ai nuovi obblighi di rendicontazione; il meccanismo in parola è stato introdotto per mitigare gli inconvenienti operativi legati all'implementazione di processi complessi quali la raccolta dei dati e l'allineamento con i nuovi *standard*. In altri termini, «*stop the clock*» introduce un margine di flessibilità finalizzato ad una transizione graduale, scongiurando penalizzazioni premature; queste modifiche suonano tuttavia come una prima ufficiale constatazione degli scricchiolii della ideologia e della connessa elefantia architettura normativa europea in tema di sostenibilità¹⁶: esse hanno infatti il dichiarato scopo di ridurre sia la complessità, sia gli oneri burocratici per le aziende e, quindi, di contemperare la sostenibilità con la competitività economica¹⁷.

¹⁶ Peralto, già nel maggio 2024, quindi prima delle ultime elezioni europee, l'Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI) sintetizzò in un articolo i segnali di cedimento: *Unione europea: addio alle ambizioni del Green Deal*, in *ispionline.it*, 9 maggio 2024; inoltre, un rapporto dettagliato della *European Environment Agency* aveva scandagliato, nel 2023, otto fronti del programma ambientale dell'Unione europea mettendone in luce debolezze e contraddizioni, nonché preannunciando la crisi del suddetto: v. EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY, *European Union 8th Environment Action Programme. Monitoring report on progress towards the 8th EAP objectives*, Copenhagen-Luxembourg, 2023, *passim*.

¹⁷ Non a caso, proprio un sostenitore di tale ideologia (DE FALCO, *CSDDD: il processo di destrutturazione del pacchetto Omnibus*, in *Dirittobancario.it*, 8 aprile 2025), rileva che la «profonda ridefinizione» del contenuto della direttiva CSDDD «segna in modo emblematico l'arretramento del legislatore europeo nel perseguire l'attuazione delle priorità dell'Unione indicate nella comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «*Il Green Deal europeo*». Istruttiva la ricostruzione dell'Autore circa il processo di ripensamento in atto: le «cronache politiche europee più avvertite hanno da subito segnalato l'arretramento dei governi dei principali paesi europei, segnatamente della Germania ma poi anche di altri paesi fondatori (Italia e Francia), che hanno minacciato sino all'ultimo istante di non votare la CSDDD»; tanto è vero che «le critiche provenienti da più settori, governativi, istituzionali, di rappresentanti di interessi organizzati, persino da soggetti extracomunitari, hanno seguito a denunciare un preteso gravoso onere di *compliance* inducendo la Commissione a rivedere l'ambito applicativo, la cronologia dell'entrata in vigore e il contenuto stesso dei tre pilastri della normativa unionale sulla sostenibilità: la CSRD [Ndr: la Corporate Sustainability Reporting Directive è una direttiva dell'Unione Europea che sostituisce la precedente NFRD, imponendo alle aziende di pubblicare report di sostenibilità più dettagliati, rigorosi e comparabili, focalizzati sugli aspetti ambientali, sociali e di governance (E.S.G.)], la Tassonomia e ... la CSDDD. Anche i governi nazionali hanno allertato la Commissione domandando un rinvio dell'applicazione della CSRD e sostanziali modifiche alla CSDDD». Prosegue l'Autore riconoscendo che «in seno agli organismi europei, nello sforzo di riguadagnare competitività per le aziende operanti nel mercato unico, è stato elaborato un programma complessivo teso a colmare il *gap* innovativo con le economie più avanzate dal punto di vista tecnologico (USA e Cina in particolare) assicurando al contempo gli obbiettivi di decarbonizzazione ... e di autonomizzazione produttiva ... e a tal fine, tra le altre cose, si è prospettata la necessità di una riduzione sensibile della *compliance* anche con specifico riferimento alla CSRD e alla CSDDD. È questo lo sforzo ed è questo il programma suggellato nella Comunicazione della Commissione sul cosiddetto «*Competitive Compass for the EU*» che, in materia di semplificazione, si traduce nell'adozione di più pacchetti normativi cosiddetti *Omnibus* di cui il primo è proprio quello concernente la reportistica in materia di CSRD, CSDDD e tassonomia». Trattasi (i pacchetti «*Omnibus*»), allo stato, di rilevanti proposte di modifica riguardanti – per ciò che qui più rileva – la CSDDD. In primo luogo, viene ristretto il perimetro della definizione di *stakeholders* (i portatori di interessi): nel testo proposto dalla Commissione «vi è ampio spazio per il legislatore nazionale per ridurre la legittimazione attiva delle associazioni ambientaliste o dei sindacati ai soli casi in cui l'operato della società – o i suoi prodotti o servizi – sia direttamente lesivo dei loro interessi». In secondo luogo, una delle «novità più rilevanti del processo di semplificazione avviato con la proposta di direttiva 2025/0045 è sicuramente rappresentato dalla ridefinizione concreta del perimetro della *due diligence* poiché [verrebbe ristretta] la valutazione degli impatti negativi potenziali ed effettivi ai soli *partner* commerciali diretti dovendo approfondirsi tale valutazione solo se emerge un possibile impatto negativo o se il *partner* diretto rappresenti una mera interposizione soggettiva fittizia con finalità elusive, tesa a occultare comportamenti illeciti di *partner* indiretti». Viene inoltre annacquata la prescrizione della risoluzione obbligatoria dei contratti con i *partner* commerciali nelle ipotesi in cui questa appare la sola misura possibile al fine di prevenire un impatto negativo potenziale o di attenuare o rimediare ad impatti negativi effettivi: la proposta modifica della CSDDD «esclude la cessazione obbligatoria del rapporto con il *partner* commerciale tra le misure che la società è tenuta ad adottare ... prospettando quale rimedio di

Quanto ai contenuti, la direttiva in parola prescrive una maggiore integrazione tra la rendicontazione E.S.G. e le strategie aziendali di sostenibilità, con particolare attenzione all'allineamento agli obiettivi del vagheggiato *green deal*; l'importanza di rendicontare dati quantitativi e qualitativi che riguardano la mitigazione del cambiamento climatico, la tutela della biodiversità, la protezione dei diritti umani e sociali viene così accentuata: tali informazioni dovranno essere incluse nei resoconti aziendali in termini sistematici e in ossequio a metodologie uniformi, allo scopo di garantire trasparenza e responsabilità. Le imprese sottostanno all'obbligo di predisporre sistemi di raccolta dei dati significativamente sofisticati, suscettibili di assicurare accuratezza e tempestività, nonché di mettere in campo competenze interne specifiche in materia di sostenibilità; la *governance* aziendale dovrà essere rafforzata per integrare la predetta sostenibilità, alla stregua di una *corner stone* della gestione del rischio, con conseguenti attribuzioni di responsabilità e uno spiccato coinvolgimento degli organi di controllo.

Si può convenire che le finalità perseguite dall'originario testo della C.S.D.D.D. fossero astrattamente meritevoli sul piano dei valori. Risultavano tuttavia, al tempo stesso, assai poco persuasivi – quando non addirittura demenziali – i postulati teorici, il metodo di approccio e, soprattutto, le scelte programmatiche¹⁸.

A titolo di premessa, non si può ignorare che la *Corporate Social Responsibility* (o E.S.G.) «per la sua enorme estensione e per il carattere vago e anche velleitario di alcune sue proposizioni¹⁹» è sempre stata circondata da un alone di scetticismo. *In primis*, il perseguimento di un obiettivo «è di ostacolo al soddisfacimento delle altre esigenze [ndr: della E.S.G.] non foss'altro per il fatto che la tutela degli interessi degli *stakeholders* – connessi alla protezione dell'ambiente, alla sicurezza sul lavoro, ecc. – determina l'inevitabile aumento dei costi da sostenere per l'esercizio dell'attività imprenditoriale, di talché si può pervenire ad una riduzione delle esternalità negative, rendendo l'impresa sostenibile nella prospettiva ESG, solo se si accetta al contempo

ultima istanza la sola sospensione del contratto/relazione d'affari, anch'essa da disporsi dopo un opportuno bilanciamento con gli effetti che la stessa sospensione avrebbe di guisa che la paralisi contrattuale diventa possibile solo se l'impatto negativo che essa provocherebbe fosse meno grave della continuazione del rapporto». Ancora, interventi «decisivi sono previsti anche sulla parte della CSDDD che disciplina la responsabilità delle società che violino gli obblighi di *due diligence* e sulle sanzioni irrogabili in questi stessi casi dall'autorità di settore: viene infatti «eliminata la parametrizzazione delle sanzioni al fatturato». Un'ulteriore proposta emendativa è volta ad eliminare il regime di responsabilità autonomo «sostituendovi tanti diversi regimi di responsabilità quanti sono i paesi membri che vi daranno attuazione in tal guisa abbandonando ogni proposito di armonizzazione e rinviando alle diverse tradizioni nazionali»; il cit. Autore annota – con scaramento – che ciò finirebbe «per tradire una delle ragioni fondamentali che aveva portato all'adozione della CSDDD ossia l'esistenza in diversi paesi europei di normative differenti a livello nazionale potenzialmente produttive di distorsioni competitive intraunionarie. In particolare, si prospetta l'eliminazione dell'obbligo degli stati membri di dotare di legittimazione attiva, a tutela di interessi diffusi, i sindacati e le ONG che tutelano diritti umani o l'ambiente con la concreta possibilità che questi soggetti possano agire in giudizio solo nelle rare ipotesi in cui siano direttamente lesi i propri diritti». Infine, la modifica «più rilevante, quanto al regime della responsabilità civile, è tuttavia la proposta abrogazione [della] disposizione in cui utilmente si prevede che la responsabilità derivante dalla violazione degli obblighi ... è norma di applicazione necessaria. È intuibile il caos normativo se non il vero e proprio svuotamento della responsabilità da violazione della *due diligence* che deriverebbe da questa prospettata abrogazione». Conclude l'Autore – qui ampiamente citato in quanto sostenitore del *green deal* e della C.S.D.D.D. e, quindi, fonte non sospetta – che proprio «le modifiche avanzate in tema di responsabilità, da ultimo descritte, paiono smentire che il proposito della Commissione sia quello di «semplificare e razionalizzare il quadro normativo» e di «aumentare la certezza del diritto» servendo piuttosto, almeno in tema di responsabilità civile da violazione della *due diligence*, lo scopo di complicare la cornice normativa al fine nemmeno troppo nascosto di renderla del tutto inoperante e inefficace». Proviene dunque dagli stessi propugnatori del dogma della sostenibilità il riconoscimento esplicito dello stato di profonda crisi in cui esso è entrato nel corso del 2025.

¹⁸ Una critica radicale al riguardo è formulata da STELLA RICHTER e PASSADOR, *Corporate Sustainability Due Diligence: Supernatural Superserious*, in *Osserv. dir. civ. e comm.*, 2024, 235 ss.

¹⁹ BASSI, *La CSR doctrine di fronte ai creditori, stakeholders di prima istanza*, in *Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti*, t. II, Torino, 2022, 177.

di pregiudicarne la redditività e di incidere quindi in senso negativo sulla sostenibilità economica dell'esercizio imprenditoriale²⁰. Ne consegue, in secondo luogo, che è «illusorio pensare che l'equilibrio dell'attività imprenditoriale e la protezione di ogni interesse che fa capo direttamente o indirettamente all'impresa (e quindi quelli dei dipendenti, dei fornitori, della comunità locale, della comunità nazionale, dell'orbe terraqueo, ecc.) siano finalità necessariamente coerenti, se non anche coincidenti. La sostenibilità socio-ambientale non va necessariamente insieme con quella economico-finanziaria²¹. Non si nega – peraltro – la possibilità che le suddette «dottrine» «contribuiscano, sul piano fattuale, a 'colorare' in certo modo l'approccio culturale alla gestione dell'impresa, suggerire attenzione a certe esigenze e dare un volto almeno apparentemente più bonario al capitalismo. Sul piano giuridico, tuttavia, [trattasi di] formule con poco mordente, di significato elusivo, che non possono fornire una reale guida *ex ante* all'operato degli amministratori, né – tantomeno – possono essere invocate per valutarne *ex post* le decisioni o l'adempimento dei propri doveri²²». In conclusione, ogni «ulteriore pretesa avanzata nei confronti dell'impresa in nome del perseguimento di uno sviluppo sostenibile non sfugge alle critiche di genericità e vaghezza di tale obiettivo, di indeterminatezza dei criteri con cui giudicare del raggiungimento dello stesso e dei parametri con cui verificare se le scelte degli amministratori sono state o meno conformi a tale *mission aziendale*»²³. I principi delle direttive sulla sostenibilità si prestano ad essere recepiti, tutt'al più, nei *codici etici* – laddove già non vi figurino –, avendo cura di precisare l'obbligo di rendicontazione sulle attività svolte per realizzarli.

Colpisce, nell'analisi delle suddette direttive europee, il *deficit* di pragmatismo: una carenza vieppiù esaltata dalla cifra squisitamente *ideologica* (il *green deal*) delle prime; la sensazione è che l'Unione europea abbia scambiato i suoi desideri per realtà. Opportuno appare, pertanto, il richiamo a talune situazioni fattuali che hanno punteggiato il biennio 2024-2025. Da una prospettiva macrosistemica ad una incentrata sulle dinamiche nazionali, occorre richiamare una serie di incontrovertibili dati di fatto.

Uno dei primi decreti esecutivi della nuova amministrazione statunitense ha confermato il ritiro, previamente annunciato, dell'America dall'accordo di Parigi (del 2015) sul clima, in materia di riduzione delle emissioni dei gas serra. Come storicamente dimostrato, le scelte compiute oltreoceano influenzano, seppure nel medio periodo, politica e abitudini del Vecchio Continente; non a caso, è stato preconizzato che la «rielezione di Trump e il suo approccio 'America First' potrebbero costituire un ulteriore problema per l'Ue, che ha margini limitati per contrastare la visione di 'dominio energetico' del neopresidente ed evitare un crescente divario dei prezzi dell'energia tra Ue e Usa nel breve termine. L'Ue potrebbe anche dover far fronte a un rallentamento dei suoi sforzi di decarbonizzazione nel lungo termine come conseguenza della politica statunitense²⁴».

²⁰ SANTORIELLO, *L'adozione di un idoneo modello organizzativo 231 quale indispensabile (ed unico) presupposto per la responsabilità sociale dell'impresa*, in questa *Rivista*, 2023, 1, 35.

²¹ STELLA RICHTER, *Long termism*, in *Riv. soc.*, 2021, 33.

²² VENTORUZZO, *Il nuovo Codice di Corporate Governance 2020: le principali novità*, in *Le Soc.*, 2020, 440-441.

²³ SANTORIELLO, *L'adozione di un idoneo modello organizzativo 231 quale indispensabile (ed unico) presupposto per la responsabilità sociale dell'impresa*, cit., 40.

²⁴ BIANCHI, *Fare o disfare il Green Deal*, in *Affarinternazionali.it*, 4 febbraio 2025 (ivi si rileva altresì che il «modo in cui il sistema internazionale si sta trasformando è difficile da cogliere interamente, inclusa la crescente sfiducia tra Nord e Sud globale, il multilateralismo sempre più sotto pressione e la maggiore influenza dei BRICS. Queste tensioni minacciano

Il fallimento della COP29, – la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Baku, Azerbaijan, 2024) – disertata dai maggiori *leader* mondiali e segnata da forti contrasti²⁵, è stato accompagnato dalla notizia che il 75% delle emissioni di anidride carbonica è attribuibile, complessivamente, a Cina, India (insieme: 40%) e ai Paesi in via di sviluppo (35%), mentre l'Unione europea è responsabile del 6,9%²⁶; a dispetto di quest'ultimo dato, le politiche *green* più aggressive – quanto ad obblighi per l'industria manifatturiera – sono state proprio quelle europee.

La Germania, forza economica trainante dell'Unione, attraversa una profonda crisi, la cui cartina di tornasole è la caduta verticale (in termini di vendite e occupazione) del settore automobilistico, nel quale la perdita di 51.000 posti di lavoro in un anno (quasi il 7% del totale occupazionale dell'industria automobilistica tedesca), causata dalla transizione verso l'elettrico²⁷, si iscrive nella cornice di un (per l'impresa manifatturiera, insostenibile) ecologismo che pretende, per il 2035, la messa fuori produzione dei motori a benzina e *diesel*; la situazione ha spinto Italia e Germania a chiedere, in una lettera congiunta alla Commissione europea, un immediato «cambio di rotta» sull'*automotive*²⁸.

La recentissima, e clamorosa, proposta di Francia e Germania (maggio 2025) di abolire la C.S.D.D.D. suggella il cambio del contesto (ideologico, ancor prima che normativo) di riferimento²⁹; la reazione da parte della Commissione europea è stata non solo quella di introdurre un cambiamento nominalistico (da *Green deal a Clean, Just and Competitive Transition*) ma – come in precedenza illustrato – di predisporre una prima serie di temperamenti alle regole della direttiva in questione³⁰. Ulteriori,

sia la competitività industriale dell'Europa e le sue ambizioni di *leadership* nelle tecnologie pulite sia il suo percorso verso la neutralità climatica. La crescente frammentazione a livello internazionale può portare a costi più elevati per l'accesso ai materiali a basse emissioni di carbonio o complicare l'attuazione di misure regolamentari chiave come il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) o il Regolamento sui prodotti privi di deforestazione (EUDR), rallentando così la transizione. Con l'EUDR già in pericolo, l'attuazione del CBAM metterà alla prova la capacità dell'Ue di gestire le conseguenze internazionali delle sue misure climatiche; l'Autrice annota inoltre che in «tutto il mondo, misure come il CBAM sono state percepite in modo negativo – una tendenza che potrebbe alla fine alienare il consenso sulla transizione».

²⁵ Il fallimento della Cop29 raccontato con tre numeri, in *infodata.ilsole24ore.com*, 30 novembre 2024; v. pure GIRALDO, *Pochi soldi e defezioni, Cop29 in crisi isterica*, in *La Verità*, 12 novembre 2024, 17 (riferisce di «sfiducia e stallo in forum fondamentali come le COP» anche BIANCHI, *Fare o disfare il Green Deal*, cit.).

²⁶ GIRALDO, *Pochi soldi e defezioni, Cop29 in crisi isterica*, cit., 17.

²⁷ Riporta questo dato PACHECO, *Green Deal e industria automobilistica: continua lo scontro tra crisi e ambizioni climatiche*, in *it.euroneus.com*, 10 settembre 2025.

²⁸ BRAMBILLA, *Crisi dell'auto, Italia e Germania scrivono alla Commissione Ue: «serve un cambio di rotta, superiamo le gabbie del Green Deal»*, in *Open.online*, 6 ottobre 2025 (ivi si riferisce che «l'appello di Italia e Germania arriva proprio mentre la Commissione europea valuta di rivedere il regolamento che impone lo stop alla produzione di nuove auto a benzina e diesel a partire dal 2035. Le imprese del settore chiedono da tempo una revisione di questa scadenza e invocano la 'neutralità tecnologica', ossia la possibilità di affidarsi non solo all'elettrico ma anche ad altre soluzioni alternative, a partire dai carburanti sintetici e dai biocarburanti»; parallelamente, le imprese automobilistiche chiedono di «rimettere mano alle regole sullo stop al motore endotermico, viste come un freno alla competitività dell'industria europea»).

²⁹ Il presidente francese ha dichiarato che la C.S.D.D.D. «andrebbe cancellata, allineandosi con il cancelliere tedesco Friedrich Merz che aveva precedentemente definito il rinvio della direttiva 'al massimo un primo passo' e la sua 'completa abrogazione' come 'il passo logico successivo': Francia e Germania contro il Green Deal: la retromarcia Ue sulla sostenibilità, in *eurofocus.adnkronos.com*, maggio 2025.

³⁰ Di fronte alle pressioni franco-tedesche, la Commissione europea «ha mostrato segni di cedimento. La Commissione di von der Leyen *bis* ha sostituito il termine '*Green Deal*' con '*Clean, Just and Competitive Transition*', suggerendo una maggiore attenzione ai bisogni dell'industria. Anche il 'congelamento' delle multe per il settore auto va in questa direzione. Il *Clean Industrial Deal* presentato a febbraio contiene una serie di semplificazioni alle regole di sostenibilità precedentemente introdotte, come la stessa *Corporate Sustainability Due Diligence*: testualmente, *Francia e Germania contro il Green Deal: la retromarcia Ue sulla sostenibilità*, cit.; v., altresì, *Il Green Deal europeo non è più quello di una volta*, in *ilpost.it*, 26 giugno 2025.

articolate proposte dei due suddetti Paesi sono intese ad alleggerire le prescrizioni normative sulla sostenibilità³¹.

Come è stato lucidamente sostenuto, «per parlare con la chiarezza che i tempi impongono il Green Deal è fino ad oggi, per chiamare le cose con il loro nome, un fallimento. La riduzione delle emissioni che ha determinato è stata insignificante rispetto alle dimensioni globali del problema. Ed è dovuto in buona parte al crollo delle produzioni energy intensive, fondamentali per una società industrializzata. L'industria europea non ne ha tratto alcun vantaggio, ma anzi è stata fortemente penalizzata. I carichi burocratici e le complicazioni hanno aggravato il peso sopportato da cittadini e imprese. I costi sia in termini di risorse pubbliche gettate nel forno della transizione sia come aggravio per imprese e famiglie, soprattutto i ceti meno abbienti, sono stati assai consistenti, sottraendo risorse alla spesa sociale e agli investimenti in altri settori. Sono state imposte tecnologie specifiche con un atteggiamento centralista e pianificatorio che cozza contro la neutralità tecnologica e l'economia di mercato. In nessuna tecnologia l'Europa è risultata vincente [...]. Naturalmente sollevare queste obiezioni, tutte facilmente verificabili, porta direttamente all'accusa di 'negazionismo'. Perché essendo diventata la lotta al riscaldamento globale ormai più una religione e un'ideologia anziché un insieme di scelte efficaci e di strumenti ragionevoli essa non tollera alcuna obiezione nel merito³²».

Infine, un riferimento al nostro Paese. Uno studio dell'ottobre 2024 sugli squilibri nell'industria italiana ha accertato che ben l'80% degli utili confluisce in dividendi per i soci³³; il restante 20% parrebbe alimentare investimenti tra i quali non risulta certo ai primi posti la *compliance* organizzativa; e se è vero – come evidenziato dalle grandi imprese – che la percentuale delle ore di lavoro dedicate ai controlli interni ha quasi eguagliato quella del tempo dedicato alla produzione, il quadro nostrano dei futuribili della *compliance* di matrice «social-ambientale» si delinea a tinte fosche.

Green deal e sostenibilità d'impresa sono accomunati dalla stessa cifra ideologica, cioè la pretesa di cambiare, a colpi di direttive, l'intima natura del capitalismo. Il primo è entrato in una profonda e, forse, irreversibile crisi. L'«insostenibile pesantezza» della seconda – impregnata di burocratici quanto stucchevoli oneri di *due diligence* per le imprese (ad esempio, struttura del rendiconto e doppia rilevanza, obblighi di informativa su temi ambientali, quali clima e inquinamento, e sociali, come occupazione e forza lavoro, regolamento sulla tassonomia) – ha provocato una crisi di rigetto di tale portata da indurre i due più importanti Paesi europei a chiederne l'abrogazione. L'auspicio è che questi *idola theatri* vengano rimossi dal palcoscenico.

³¹ Francia e Germania spingono per la semplificazione normativa in ambito di sostenibilità, in *esgnews.it*, 2 settembre 2025 («Accelerare la transizione ecologica sì, ma alleggerendo il quadro regolatorio, dalla direttiva sul trattamento delle acque reflue ai PFAS e rischi chimici, fino alle batterie e all'idrogeno. È quanto emerge da un documento congiunto pubblicato da Francia e Germania a seguito del 25° Consiglio dei Ministri Franco-Tedesco del 29 agosto 2025, che rivela le posizioni dell'agenda politico economica delle due potenze europee per i prossimi mesi. Al centro la spinta verso una continua semplificazione normativa, in particolare delle normative in ambito di sostenibilità»).

³² Così, TESTA, *Il fallimento del Green Deal europeo*, in *ilfoglio.it*, 6 ottobre 2025.

³³ OSSERVATORIO DELLE IMPRESE – FACOLTÀ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE – SAPIENZA, UNIVERSITÀ DI ROMA, *Dinamica dei redditi, recenti squilibri nell'industria italiana*, Roma, 2024, 6 ss.

